



COMUNE DI PISA

Regolamento sul Canone per l'installazione di mezzi pubblicitari

Approvato con Deliberazione del C.C. n. 18 del 29.04.2010
Modificato con Deliberazione del C.C. n. 15 del 30.03.2017

INDICE

Capo I – Disposizioni generali

- Articolo 1 – Oggetto del Regolamento
- Articolo 2 – Soggetti tenuti al pagamento del canone
- Articolo 3 – Presupposti per l'applicazione del canone
- Articolo 4 – Modalità di gestione del servizio

Capo II – Disciplina della pubblicità

- Articolo 5 – Disciplina generale
- Articolo 6 – Divieti di installazione e di effettuazione di pubblicità
- Articolo 7 – Condizioni e limitazioni per la pubblicità lungo le strade
- Articolo 8 – Tipologia di mezzi pubblicitari
- Articolo 9 – Preinsegne per attività commerciali, artigianali e ricettive
- Articolo 10 - Caratteristiche e modalità di installazione e manutenzione
- Articolo 11 – Procedure
- Articolo 12 – Obblighi dei soggetti autorizzati

Capo III – Piano generale degli impianti pubblicitari

- Articolo 13 – Composizione del Piano

Capo IV – Disciplina del canone

- Articolo 14 – Modalità di applicazione del canone
- Articolo 15 – Pagamento del canone
- Articolo 16 – Installazioni abusive, sanzioni
- Articolo 17 – Provvedimenti e trattamento sanzionatorio
- Articolo 18 – Importi minimi per recuperi
- Articolo 19 – Riduzione del canone
- Articolo 20 – Esenzione del canone
- Articolo 21 – Criteri per la determinazione del canone
- Articolo 22 – Tariffe del canone
- Articolo 23 - Classificazione del territorio in categorie

Capo V – Disposizioni transitorie e finali

- Articolo 24 – Norme transitorie
- Articolo 25 – Entrata in vigore
- Articolo 26 – Abrogazioni
- Articolo 27 - Rinvio

Allegati

- Allegato A - Dettaglio articolazione delle tariffe
- Allegato B - Elenco delle strade della categoria speciale

Capo I - Disposizioni generali

Articolo 1 – Oggetto del regolamento

- 1) Il presente Regolamento, in conformità a quanto disposto dagli artt. 52, 62 e 64 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, disciplina:
 - a) l'istituzione ed i criteri di applicazione del canone alle iniziative pubblicitarie;
 - b) l'individuazione delle tipologie dei mezzi e delle forme di pubblicità esterna;
 - c) le modalità per la richiesta, il rilascio, il rinnovo e la revoca delle concessioni e delle autorizzazioni per l'effettuazione della pubblicità;
 - d) le tariffe del canone;
 - e) le modalità ed i termini per il pagamento, la riscossione, anche coattiva, del canone, e i rimborsi;
 - f) le agevolazioni e le esenzioni.
- 2) Agli effetti del presente Regolamento, si definiscono:
 - a) "autorizzazione" il provvedimento che consente l'effettuazione della pubblicità;
 - b) "concessione" il provvedimento che consente l'effettuazione della pubblicità sui beni del demanio, del patrimonio comunale indisponibile e sulle aree di proprietà privata soggette a servitù di pubblico passaggio;
 - c) "canone" la somma dovuta per l'autorizzazione alla pubblicità, ai sensi dell'art. 62 del D.Lgs. 446/1997.

Articolo 2 - Soggetti tenuti al pagamento del canone

- 1) Il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari è dovuto dal titolare del relativo provvedimento di autorizzazione o concessione ovvero da colui che dispone a qualsiasi titolo del mezzo pubblicitario, nel caso che l'installazione avvenga senza titolo.
- 2) E' obbligato in solido al pagamento del canone colui che produce e/o vende la merce e/o fornisce i servizi oggetto della pubblicità.
- 3) Il canone è dovuto anche nell'ipotesi in cui i soggetti di cui ai precedenti commi non usufruiscano in tutto o in parte del mezzo pubblicitario installato.

Articolo 3 – Presupposti per l'applicazione del canone

- 1) E' soggetta al canone la diffusione di qualsiasi messaggio pubblicitario effettuata, anche senza titolo, in qualsiasi forma visiva o acustica diverse da quelle soggette al Diritto sulle pubbliche affissioni, in luoghi pubblici o aperti al pubblico o che sia percepibile da tali luoghi.
- 2) Sono rilevanti, ai fini dell'assoggettamento al canone ed al relativo regime autorizzatorio:
 - a) i messaggi diffusi nell'esercizio di un'attività economica allo scopo di promuovere la domanda e la diffusione di beni e servizi di qualsiasi natura;
 - b) i messaggi finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato;
 - c) i mezzi e le forme atte ad indicare o individuare il luogo nel quale viene esercitata un'attività.

Articolo 4 - Modalità di gestione del servizio

- 1) La gestione e la riscossione, anche coattiva, del canone per l'installazione di mezzi pubblicitari sono affidate dal Comune di Pisa alla Società Entrate Pisa S.p.a. (S.E.PI. S.p.a.).
- 2) A detta Società, in qualità di soggetto gestore, sono attribuite le funzioni ed i poteri per l'esercizio delle relative attività ivi incluse le funzioni autorizzatorie e concessorie in materia di impianti pubblicitari temporanei e permanenti, compreso il ricevimento delle domande, l'istruttoria e il rilascio del provvedimento finale, nonché gli atti ad esso connessi, con tutti i poteri, le prerogative e i doveri che spettano all'amministrazione pubblica.
- 3) I rapporti fra il Comune e la Società Entrate Pisa S.p.a. sono regolate da apposito contratto di servizio e dal presente Regolamento.

Capo II - Disciplina della pubblicità

Articolo 5 - Disciplina generale

- 1) Nell'installazione degli impianti e degli altri mezzi pubblicitari e nell'effettuazione delle altre forme di pubblicità e propaganda, devono essere osservate le norme stabilite dalle leggi, dal presente Regolamento, dal Regolamento

Edilizio e dagli altri regolamenti comunali, dal Piano degli impianti pubblicitari, nonché dalle prescrizioni previste nelle autorizzazioni e concessioni emanate dalle autorità competenti.

2) In conformità a quanto dispone la Legge 132/1959, è riservato allo Stato il diritto di esercitare la pubblicità sui beni demaniali e patrimoniali affidati alle Ferrovie dello Stato anche quando la pubblicità stessa sia visibile o percepibile da aree e strade comunali, provinciali e statali, nonché su veicoli di proprietà privata circolanti sulle linee ferroviarie.

3) Gli impianti e i mezzi pubblicitari non autorizzati preventivamente, o comunque installati in violazione delle disposizioni di cui al comma 1, devono essere rimossi.

Articolo 6 - Divieti di installazione e di effettuazione di pubblicità

1) Nell'ambito ed in prossimità dei beni paesaggistici, indicati dall'art. 134 del D.Lgs. 42/2004, è vietato e non può essere autorizzato il collocamento di cartelli ed altri mezzi pubblicitari se non previa autorizzazione dell'autorità competente alla tutela dei beni medesimi. Può essere rilasciata autorizzazione per la collocazione di cartelli od altri mezzi pubblicitari lungo le strade situate nell'ambito e in prossimità dei beni sopra indicati, previo parere favorevole dell'autorità competente alla tutela, in merito alla compatibilità della collocazione e della tipologia del mezzo con i valori paesaggistici dei beni in questione.

2) Sugli edifici e nei luoghi d'interesse storico e artistico, su statue, monumenti, fontane monumentali, mura e porte della città, sui muri di cinta e nelle zone di rispetto dei cimiteri, sugli edifici adibiti a sede di ospedali e di luoghi di culto, o in prossimità di tali edifici o luoghi, è vietato collocare o affiggere cartelli o altri mezzi di pubblicità. Può essere rilasciata autorizzazione per la collocazione di cartelli o altri mezzi pubblicitari lungo le strade situate nell'ambito o in prossimità di edifici o luoghi d'interesse storico e artistico, previo parere favorevole dell'autorità competente alla tutela dei suddetti beni sulla compatibilità della collocazione o della tipologia del mezzo con l'aspetto, il decoro e il pubblico godimento degli edifici o dei luoghi soggetti a tutela.

3) Nelle località di cui al comma 1 e sul percorso d'immediato accesso agli edifici e opere di cui al comma 2 può essere autorizzata l'installazione, con idonee modalità d'inserimento ambientale, dei segnali di localizzazione, turistici e di informazione, di cui agli articoli 131, 134, 135 e 136 del D.P.R. 495/1992.

4) Lungo le strade, in vista di esse e sui veicoli, fuori dei centri abitati, si applicano i divieti posti dall'art. 23 del Codice della Strada, di cui al D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni e integrazioni, e delle norme contenute nel relativo Regolamento di esecuzione e attuazione, di cui al D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495 e successive modificazioni e integrazioni. All'interno dei centri abitati si applicano le norme del presente Regolamento; si osserva la delimitazione del centro abitato effettuata, ai sensi dell'art. 4 del Codice della Strada, con il Regolamento Urbanistico comunale.

5) Oltre che nei casi indicati al comma 2, la collocazione di cartelli e altri mezzi pubblicitari è vietata nelle vie e piazze di interesse storico o architettonico.

6) Nelle adiacenze degli edifici d'interesse storico e artistico, adibiti ad attività culturali, delle sedi di uffici pubblici, ospedali, case di cura e riposo, scuole, luoghi di culto, cimiteri, all'interno della Zona a Traffico Limitato, nonché in Via Santa Maria, Via Bonanno Pisano e sui lungarni, è vietata ogni forma di pubblicità fonica dalle ore 17.00 alle ore 9.00.

7) Agli impianti, ai mezzi pubblicitari, ed alle altre forme di pubblicità vietate dal presente articolo, si applicano, a carico dei soggetti responsabili, i provvedimenti e le sanzioni previsti dalla normativa richiamata dal precedente comma 4, fatta salva in ogni caso l'applicazione delle sanzioni previste dal D.Lgs. 42/2004 a tutela dei beni culturali e del paesaggio.

Articolo 7 - Condizioni e limitazioni per la pubblicità lungo le strade

1) L'installazione di mezzi pubblicitari lungo le strade o in vista di esse, fuori dei centri abitati, ai sensi dell'art. 23 del Codice della Strada, è soggetta alle condizioni, limitazioni e prescrizioni previste da detta norma e dalle disposizioni del relativo Regolamento di esecuzione e attuazione.

2) I cartelli e gli altri mezzi pubblicitari, comprese le insegne, targhe e simili, all'interno dei centri abitati sono soggetti alle condizioni previste dal Piano degli impianti pubblicitari e dal Regolamento Edilizio comunale.

3) Le caratteristiche e i materiali dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari sono disciplinati dal Piano degli impianti pubblicitari e dalle norme in materia del Regolamento di esecuzione e attuazione del Codice della Strada.

4) Il posizionamento dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari fuori dei centri abitati deve essere effettuato nel rispetto delle distanze minime nonché dei divieti di cui all'art. 23 del Codice della Strada, e degli articoli 51 e 52 del relativo Regolamento di esecuzione e attuazione, nonché in conformità alle previsioni del Piano degli impianti pubblicitari. Il posizionamento dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari all'interno dei centri abitati deve essere effettuato nel rispetto di quanto previsto dal Piano degli impianti pubblicitari e dal relativo Progetto esecutivo.

5) Le disposizioni relative alle distanze minime e il divieto di posizionamento in curva, previsti dall'art. 51 del Regolamento di esecuzione e attuazione del Codice della Strada, non si applicano per i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari collocati in posizione parallela al senso di marcia dei veicoli. Fuori dei centri abitati deve essere comunque rispettata una distanza non inferiore a metri 3 dal limite della carreggiata. All'interno dei centri abitati si applicano le norme previste dal Piano degli impianti pubblicitari e dal relativo Progetto esecutivo.

6) Gli impianti pubblicitari devono essere installati da ditte regolarmente iscritte alla C.C.I.A.A.. L'installazione deve garantire il rispetto delle normative, di cui ai commi precedenti, del Regolamento di esecuzione e attuazione del Codice della Strada; deve inoltre essere stipulata dall'interessato polizza assicurativa per la responsabilità civile per il periodo di esposizione.

7) Gli impianti a messaggio variabile devono avere un periodo di variabilità non inferiore a 10 secondi, se posti in senso trasversale al senso di marcia dei veicoli.

8) Nei centri abitati l'occupazione di marciapiedi da parte di cartelli o altri mezzi pubblicitari può essere consentita fino a un massimo della metà della loro larghezza purché in adiacenza ai fabbricati e purché rimanga una zona libera per la circolazione dei pedoni larga non meno di metri 2. La tipologia, le caratteristiche e la collocazione degli impianti parapedoni sono regolati dal Piano degli impianti pubblicitari.

Articolo 8 - Tipologia dei mezzi pubblicitari

1) Le definizioni dei mezzi pubblicitari oggetto del presente Regolamento sono quelle definite dal Piano degli impianti pubblicitari che ne indica le tipologie, la quantità e l'ubicazione sul territorio comunale nonché i criteri e le modalità per effettuare la pubblicità, suddivise per:

- a) pubblicità ordinaria;
- b) pubblicità effettuata con veicoli;
- c) pubblicità effettuata con pannelli luminosi o proiezioni;
- d) pubblicità varia.

2) La pubblicità ordinaria è effettuata mediante insegne, cartelli, locandine, targhe, stendardi e con manifesti. Per le definizioni si fa riferimento a quelle di cui all'art. 47 del Regolamento di esecuzione e attuazione del Codice della Strada, intendendosi compresi negli "altri mezzi pubblicitari" i "segni orizzontali reclamistici" ed esclusi gli "striscioni" disciplinati dalle norme del presente Regolamento relative alla "pubblicità varia". E' compresa nella pubblicità ordinaria la pubblicità mediante affissioni dirette di manifesti e simili su apposite strutture adibite all'esposizione di tali mezzi, nei casi e nei modi previsti dal Piano degli impianti pubblicitari.

3) La pubblicità effettuata con veicoli è distinta come di seguito indicato:

- a) pubblicità visiva effettuata per conto proprio o altrui all'interno e all'esterno di veicoli in genere, di vetture autofilotranviarie, battelli, barche e simili, di uso pubblico o privato, di seguito definita "pubblicità ordinaria con veicoli";
- b) pubblicità effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà dell'impresa o adibiti ai trasporti per suo conto, compresi i veicoli circolanti con rimorchio, di seguito definita "pubblicità con veicoli dell'impresa".

Per l'effettuazione di pubblicità con veicoli si osservano le disposizioni di cui agli art. 57 e 59 del Regolamento di esecuzione e attuazione del Codice della Strada nonché, nei casi di cui alla precedente lettera a), le disposizioni in materia di pubblicità itinerante previste dal Piano degli impianti pubblicitari.

4) La pubblicità con pannelli luminosi è effettuata con insegne, pannelli o altre analoghe strutture caratterizzate dall'impiego di diodi luminosi, lampadine e simili mediante controllo elettronico, elettromeccanico o comunque programmato in modo da garantire la variabilità del messaggio o la sua visione in forma intermittente, lampeggiante o similare.

5) E' compresa fra la "pubblicità con proiezioni" la pubblicità realizzata in luoghi pubblici o aperti al pubblico attraverso diapositive, proiezioni luminose o cinematografiche effettuate su schermi o pareti riflettenti.

6) La pubblicità varia comprende:

- a) la pubblicità effettuata mediante striscioni, ammessa solo nei casi e nei modi previsti dal Piano degli impianti pubblicitari a gestione privata diretta;
- b) la pubblicità effettuata, sul territorio del Comune, da aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, compresa quella eseguita su specchi d'acqua o fasce marittime, definita "pubblicità da aeromobili";
- c) la pubblicità effettuata con palloni frenati o simili, definita "pubblicità con palloni frenati";
- d) la pubblicità effettuata mediante distribuzione, anche con veicoli, di manifestini o di altro materiale pubblicitario, oppure mediante persone circolanti con cartelli o altri mezzi pubblicitari, definita "pubblicità in forma ambulante";

- e) la pubblicità effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori e simili, definita "pubblicità fonica".
- 7) E' vietato il lancio o getto dei volantini. Il volantaggio potrà essere effettuato solo tramite consegna a mano o apposizione nelle cassette delle lettere.
- 8) Fatto salvo il divieto previsto dall'art. 6, comma 6, del presente Regolamento, la pubblicità fonica è consentita, sia fuori che dentro i centri abitati, dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle 16.30 alle 19.30.
- 9) Le tipologie di pubblicità comprese tra quelle previste dal Piano degli impianti pubblicitari sono soggette alle previsioni del Piano medesimo.

Articolo 9 - Preinsegne per attività commerciali, artigianali o ricettive

- 1) La collocazione delle preinsegne per attività commerciali, artigianali o ricettive, la loro tipologia, le caratteristiche e le quantità sono autorizzate da S.E.PI. S.p.a. sulla base delle previsioni del Piano degli impianti pubblicitari.
- 2) Sulla base di tali localizzazioni S.E.PI. S.p.a. rilascia ai soggetti interessati le autorizzazioni le quali hanno validità quinquennale.
- 3) S.E.PI. S.p.a., in fase di autorizzazione, richiede il costo di acquisto e di installazione del cartello e, nelle annualità seguenti, il costo relativo alla manutenzione del cartello.

Articolo 10 - Caratteristiche e modalità di installazione e manutenzione

- 1) I cartelli e gli altri mezzi pubblicitari non luminosi devono avere le caratteristiche ed essere installati con le modalità e le cautele prescritte dall'art. 49 del Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice della Strada, con l'osservanza delle prescrizioni contenute nel Piano degli impianti pubblicitari ove applicabili.
- 2) Le sorgenti luminose, i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari luminosi, posti fuori dei centri abitati, lungo o in prossimità delle strade ove ne è consentita l'installazione, devono essere conformi a quanto prescrive l'art. 50 del Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice della Strada. All'interno dei centri abitati l'installazione di pannelli luminosi, aventi le caratteristiche di cui al comma 4 del precedente articolo 8, è soggetta alle medesime disposizioni, nonché alle disposizioni di altri regolamenti comunali in materia ove applicabili.

Articolo 11 – Procedure

- 1) Chiunque intende installare o modificare qualunque forma pubblicitaria, sia a carattere temporaneo che permanente, deve presentare a S.E.PI. S.p.a. preventiva domanda in regola con la disciplina sull'imposta di bollo.
- 2) La domanda, redatta secondo l'apposita modulistica, deve contenere, a pena di improcedibilità:
- a) per le persone fisiche: le generalità del richiedente la pubblicità, la residenza o il domicilio legale, il codice fiscale e, se esistenti, la partita IVA, il recapito telefonico, il numero di fax ed l'indirizzo e-mail;
 - b) per le persone giuridiche o i soggetti comunque diversi dalle persone fisiche: la denominazione o ragione sociale, la sede legale, il codice fiscale, le generalità complete del rappresentante che sottoscrive la domanda e, se esistenti, la partita IVA, il recapito telefonico, il numero di fax e l'indirizzo e-mail;
 - c) gli allegati necessari all'istruttoria della pratica;
 - d) l'impegno del richiedente a sottostare a tutti gli obblighi e alle disposizioni contenute nel presente Regolamento, nell'atto di autorizzazione o concessione, nonché a versare eventuali cauzioni che fossero dovute per l'installazione dei mezzi.
- 3) Il responsabile del procedimento attiva la fase istruttoria per verificare la regolarità e completezza della domanda.
- 4) Il responsabile del procedimento, qualora l'esito dell'istruttoria sia positivo, provvede ad inoltrare la domanda agli uffici comunali competenti per acquisire gli eventuali pareri tecnici che si rendano opportuni o che siano prescritti da norme o regolamenti.
- 5) Al termine dell'istruttoria S.E.PI. S.p.a., acquisiti i pareri di competenza, provvede al rilascio dell'autorizzazione o alla comunicazione del diniego.
- 6) L'eventuale richiesta di integrazione o di regolarizzazione della domanda sospende il decorso del termine entro il quale deve concludersi il procedimento amministrativo. Nella comunicazione è precisato che l'integrazione della domanda deve essere effettuata entro e non oltre 15 giorni dal ricevimento della richiesta e che, in caso contrario, la domanda viene archiviata.
- 7) E' sufficiente anche un solo parere negativo rilasciato dai competenti uffici affinché S.E.PI. S.p.a. rigetti la domanda; la comunicazione del diniego ne indica la motivazione.
- 8) In nessun caso lo scadere del termine determina assenso all'installazione.

9) Costituisce pregiudiziale causa ostantiva al rilascio della concessione o autorizzazione la morosità del richiedente nei confronti del Comune per debiti definitivi inerenti l'Imposta sulla pubblicità o il canone oggetto del presente Regolamento.

10) Sono soggetti a preventiva autorizzazione tutti i posizionamenti e le installazioni d'insegne e targhe, relative ad attività commerciali, artigianali, industriali, di servizi, professionali e altro, subordinati al rilascio di specifica Autorizzazione Edilizia o alla presentazione di Denuncia di Inizio Attività (D.I.A.), nei casi previsti dalla vigente normativa edilizia. Il soggetto interessato presenta presso S.E.P.I. S.p.a. richiesta di autorizzazione, unitamente alla documentazione prevista dal Regolamento Edilizio. Nel caso in cui l'installazione riguardi edifici vincolati, l'interessato deve richiedere anche il parere all'ente preposto alla tutela del vincolo.

11) Il posizionamento e l'installazione delle preinsegne per attività commerciali, artigianali o ricettive sono subordinati al rilascio di specifica autorizzazione rilasciata da S.E.P.I. S.p.a. secondo le modalità di cui all'art. 4 comma 5 del Regolamento. Le tipologie e le collocazioni delle preinsegne sono definite in apposito Progetto esecutivo.

12) Il posizionamento e l'installazione degli impianti pubblicitari compresi nel Piano degli impianti pubblicitari possono essere autorizzati in conformità a quanto previsto nel Piano stesso e in conformità a successivi provvedimenti per la definizione delle procedure o di organizzazione. Il Comune, ai fini dell'attuazione del Piano in questione, potrà, nel rispetto delle normative in materia, attivare procedure per l'assegnazione di spazi nella disponibilità comunale, ai fini dell'installazione d'impianti previsti dal suddetto Piano e/o per la gestione di spazi pubblicitari nell'ambito della fornitura e gestione di elementi di arredo urbano.

13) La rimozione unilaterale dei mezzi pubblicitari nel corso dell'anno non dà diritto ad alcun rimborso del canone versato o dovuto per detto anno. Se la rimozione è conseguente alla revoca della concessione o dell'autorizzazione per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, pubblica sicurezza o viabilità che rendano impossibile l'inizio o la continuazione dell'installazione, è dovuta la restituzione della quota del canone anticipato, senza interessi, a decorrere dal giorno successivo alla effettiva rimozione del mezzo pubblicitario, esclusa ogni altra indennità o compenso.

14) La decadenza della concessione o dall'autorizzazione è disposta quando si verificano:

- a) violazioni di norme di legge o di regolamento;
- b) violazioni delle disposizioni contenute nell'atto di concessione o autorizzazione;

15) L'interessato può chiedere il rinnovo della concessione o autorizzazione presentando la richiesta almeno 20 giorni lavorativi prima della scadenza della precedente concessione o autorizzazione.

16) Se il titolare della concessione o autorizzazione trasferisce ad altri, con atto tra vivi, entro il periodo di scadenza del provvedimento, la gestione dell'attività o la proprietà del bene in relazione al quale è stata rilasciata la concessione o autorizzazione, deve darne comunicazione entro 60 giorni a S.E.P.I. S.p.a. che, ove nulla osti, provvederà ad aggiornare la titolarità della concessione o autorizzazione.

17) Il nuovo titolare deve chiedere la voltura della concessione o autorizzazione entro il termine di 10 giorni dall'acquisizione dell'attività o del bene, indicando nella richiesta gli estremi della precedente concessione o autorizzazione rilasciata per l'attività o l'oggetto trasferito.

18) In caso di morte del titolare della concessione o autorizzazione, gli eredi subentrano nel godimento della stessa e, entro un anno dalla data del decesso, devono darne comunicazione a S.E.P.I. S.p.a. che, ove nulla osti, provvede ad aggiornare l' intestazione dell'atto.

Articolo 12 - Obblighi dei soggetti autorizzati

1) E' fatto obbligo ai soggetti autorizzati al collocamento di cartelli e altri mezzi pubblicitari di:

- a) verificare periodicamente il buono stato di conservazione dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari e delle loro strutture di sostegno;
- b) effettuare tutti gli interventi necessari al loro buon mantenimento;
- c) adempiere nei tempi richiesti a tutte le prescrizioni impartite dal Comune o da S.E.P.I. S.p.a., anche successivamente all'autorizzazione, per intervenute e motivate esigenze;
- d) provvedere a proprie spese alla rimozione quando venga meno il titolo autorizzatorio ovvero vengano meno le condizioni di sicurezza previste all'atto dell'installazione o in presenza di motivata richiesta del Comune, ripristinando il preesistente stato dei luoghi e delle superfici stradali; la rimozione deve essere effettuata entro 48 ore dal venire meno del titolo o dalla richiesta del Comune e comunque senza ritardo. In caso d'inadempienza il Comune o S.E.P.I. S.p.a. procederanno d'ufficio alla rimozione con rivalsa delle spese nei confronti dei responsabili.

2) Su ogni cartello o mezzo pubblicitario deve essere applicata la targhetta prescritta dall'art. 55 del Regolamento di esecuzione e attuazione del Codice della Strada.

Capo III - Piano generale degli impianti pubblicitari

Articolo 13 - Composizione del Piano

- 1) La pubblicità esterna e le pubbliche affissioni sono effettuate nel territorio del Comune di Pisa in conformità e in attuazione del Piano generale degli impianti pubblicitari e dei relativi regolamenti.
- 2) Il Piano generale degli impianti pubblicitari comprende:
 - il Piano degli impianti pubblicitari, il quale definisce la localizzazione e la tipologia di impianti pubblicitari o suscettibili di esposizione pubblicitaria;
 - il Piano degli impianti per le pubbliche affissioni, il quale ha i contenuti previsti dallo specifico Regolamento per la disciplina delle pubbliche affissioni e per l'applicazione del Diritto sulle pubbliche affissioni.
- 3) La competenza all'approvazione dei piani sopra indicati, comprensivi delle relative norme tecniche di attuazione e progetti esecutivi, spetta al Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. 267/2000, trattandosi di atti di pianificazione.
- 3) Al di fuori delle tipologie previste dal Piano generale degli impianti pubblicitari, delle insegne e targhe relative alle attività commerciali, artigianali, turistiche e dei servizi, delle locandine, non è consentita sul territorio comunale nessun'altra forma di esposizione pubblicitaria, neppure a carattere informativo, da chiunque esercitata. Possono essere autorizzate, in base al Piano degli impianti pubblicitari, esposizioni informative di carattere eccezionale e non ricorrente annualmente o stagionalmente legate ad eventi culturali, sportivi, politici o religiosi, nonché esposizioni legate a manifestazioni ed eventi culturali, sportivi, politici o religiosi, patrocinati o promossi dal Comune, nonché postazioni anche fisse d'impianti destinati alla pubblicizzazione di eventi o all'indicazione di strutture di pubblico interesse.

Capo IV - Disciplina del canone

Articolo 14 - Modalità di applicazione del canone

- 1) Il canone è determinato in base alla superficie della minima figura geometrica in cui è circoscritto il mezzo pubblicitario indipendentemente dal numero dei messaggi in esso contenuti. Si considera unico mezzo pubblicitario anche l'iscrizione pubblicitaria costituita da separate lettere applicate a notevole distanza le une dalle altre oppure costituita da più moduli componibili.
- 2) Le superfici inferiori ad un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato, e le frazioni di esso, oltre il primo, al mezzo metro quadrato.
- 3) Non è soggetto al pagamento del canone un solo mezzo pubblicitario di superficie inferiore a trecento centimetri quadrati.
- 4) Per i mezzi pubblicitari polifacciali il canone è calcolato in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicità. Per i mezzi pubblicitari bifacciali il canone è calcolato in base alla superficie di ogni singola faccia.
- 5) I festoni di bandierine e simili nonché i mezzi d'identico contenuto, in altre parole riferibili al medesimo soggetto obbligato, collocati in connessione tra loro si considerano come un unico mezzo pubblicitario agli effetti del calcolo della superficie assoggettabile al canone.
- 6) Le maggiorazioni del canone a qualunque titolo dovute sono cumulabili fra loro e devono essere applicate alla tariffa base; le riduzioni non sono cumulabili e si applicano una sola volta.

Articolo 15 - Pagamento del canone

- 1) Il canone per la pubblicità relativa a periodi inferiori all'anno solare deve essere corrisposto in un'unica soluzione prima dell'effettuazione della pubblicità stessa, consegnando l'attestazione dell'avvenuto pagamento a S.E.P.I. S.p.a..
- 2) Per i mezzi non soggetti ad autorizzazione o concessione il soggetto passivo è tenuto, prima di iniziare la pubblicità, a presentare apposita dichiarazione nella quale devono essere indicate le caratteristiche, la durata della pubblicità e la sua ubicazione, con il contestuale versamento del canone.
- 3) Per la pubblicità permanente il pagamento della prima annualità del canone deve essere effettuato al momento del rilascio dell'autorizzazione o della concessione; per le annualità successive alla prima, il canone deve essere corrisposto in unica soluzione entro il 31 marzo di ciascun anno di riferimento, sempre che non venga fatta

comunicazione di cessazione entro il 31 dicembre dell'anno precedente per forme pubblicitarie rimosse entro lo stesso termine.

4) In caso di mancato ricevimento di eventuale richiesta, il contribuente è comunque tenuto al pagamento entro la scadenza prevista.

5) Il pagamento del canone ha luogo mediante versamento effettuato attraverso canali, anche telematici, offerti dal sistema bancario e postale, pubblicati sul sito istituzionale della S.E.PI. S.p.a. nonché indicati negli atti di riscossione inviati al debitore.

6) Per la riscossione coattiva si rinvia a quanto previsto dal Regolamento generale delle entrate comunali.

7) I crediti relativi al canone hanno privilegio generale sui beni mobili del creditore, subordinatamente a quelli dello Stato, ai sensi dell'art. 2752, comma 4, del Codice Civile.

8) Qualora l'importo del canone annuo sia superiore ad € 1.550,00 il pagamento può essere effettuato in quattro rate entro il 31 marzo, il 30 giugno, il 30 settembre ed il 31 dicembre dell'anno di riferimento.

Articolo 16 – Installazioni abusive, sanzioni

1) Le installazioni pubblicitarie sprovviste della relativa autorizzazione, ai soli fini del pagamento del canone, sono equiparate a quelle autorizzate; si applica la sanzione amministrativa pecuniaria pari al 100% della tariffa.

2) La sanzione pecuniaria prevista al precedente comma è ridotta alla metà qualora il pagamento venga effettuato entro 30 giorni dall'accertamento e sia rimossa l'installazione abusiva.

3) Nel caso venga omessa la presentazione della domanda, la pubblicità si presume effettuata in ogni caso con decorrenza dal primo gennaio dell'anno in cui è stata accertata; per le fattispecie temporanee la presunzione opera dal primo giorno del mese in cui è stato effettuato l'accertamento fino al giorno di scadenza della manifestazione o dell'evento pubblicizzato.

Articolo 17 – Provvedimenti e trattamento sanzionatorio

1) In caso di omesso, parziale o tardivo versamento del canone si provvede alla notifica, a mezzo atto giudiziario, di avvisi contenenti l'importo dovuto a titolo di canone e di relativi interessi calcolati, giorno per giorno, a decorrere dalla data di scadenza dell'obbligazione di pagamento al tasso di interesse annuale pari al tasso legale. Il soggetto passivo è tenuto ad adempiere nel termine di 60 giorni dal ricevimento dell'avviso.

2) La notifica dei predetti avvisi è effettuata nel termine di 5 anni dalla data di scadenza dell'obbligazione avente per oggetto il pagamento del canone.

3) Per le installazioni abusive il verbale di contestazione costituisce titolo per il versamento del canone alla cui determinazione provvede S.E.PI. S.p.a. dandone notizia all'interessato nel termine e con le modalità di cui ai precedenti commi 1 e 2.

Articolo 18 – Importi minimi per recuperi

1) Per quanto attiene gli importi minimi al di sotto dei quali non si procede al recupero del canone, si rinvia al Regolamento Generale delle Entrate Comunali.

Articolo 19 - Riduzioni del canone

1) La tariffa del canone è ridotta alla metà:

a) per la pubblicità effettuata da comitati, associazioni, fondazioni, e da ogni altro ente senza scopo di lucro;

b) per la pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, turistiche, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione di enti pubblici territoriali;

c) per la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza.

2) Alla pubblicità realizzata attraverso mezzi che comprendono, oltre ai messaggi relativi ai soggetti e alle manifestazioni indicati nel comma 1, anche l'indicazione di ulteriori soggetti che hanno contribuito all'organizzazione delle manifestazioni stesse, si applica la riduzione prevista nel suddetto comma. La presenza di eventuali sponsor, altre diciture o logotipi a carattere commerciale all'interno del mezzo pubblicitario non fa venir meno il diritto alla riduzione a condizione che la superficie utilizzata a tale scopo sia inferiore al 30% della superficie complessiva di ciascun impianto. Tale riduzione non si applica, pur in presenza dei requisiti di cui al comma 1, in relazione ai mezzi che contengono anche messaggi diffusi nell'esercizio di un'attività economica per promuovere la domanda e la diffusione di beni e servizi di qualunque natura.

3) I requisiti soggettivi previsti alla lettera a) del comma 1 sono dichiarati dall'interessato ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445. Quando sussistono motivi per verificare l'effettivo possesso dei requisiti dichiarati, l'interessato è invitato dal responsabile del procedimento a produrre la documentazione ritenuta necessaria,

fissando un congruo termine per adempiere. La dichiarazione e la documentazione sono acquisite la prima volta e non devono essere ripetute dallo stesso soggetto in caso di successive esposizioni di mezzi pubblicitari.

4) I requisiti oggettivi di cui alle lettere b) e c) del comma 1 sono verificati direttamente da S.E.PI. Sp.a. attraverso l'esame dei mezzi pubblicitari o dei loro facsimili.

5) Qualora la pubblicità con proiezioni abbia durata superiore a 30 giorni, per i giorni successivi al trentesimo la tariffa è ridotta della metà.

Articolo 20 – Esenzione dal canone

1) Sono esenti dal canone le seguenti fattispecie:

- a) la pubblicità realizzata all'interno di locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi quando si riferisca all'attività negli stessi esercitata nonché per i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte d'ingresso dei locali medesimi, purché siano attinenti all'attività in essi esercitata e non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;
- b) gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte d'ingresso dei locali o, in mancanza, nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi all'attività svolta, nonché quelli riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità che non superino la superficie di mezzo metro quadrato e quelli riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi purché di superficie non superiore a 25 centimetri quadrati;
- c) la pubblicità effettuata all'interno, sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo, qualora si riferisca alle rappresentazioni in programmazione;
- d) la pubblicità, ad esclusione delle insegne, relativa ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche, esposta sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte d'ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;
- e) la pubblicità esposta all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerente l'attività esercitata dall'impresa di trasporto, nonché le tabelle esposte all'esterno delle stazioni stesse o lungo l'itinerario di viaggio per la parte in cui contengono informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio;
- f) la pubblicità esposta all'interno delle vetture ferroviarie, degli aerei e delle navi, ad eccezione dei battelli, di cui all'art. 8, comma 3 del presente Regolamento;
- g) la pubblicità effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli enti pubblici territoriali anche nell'ipotesi in cui siano presenti i logo tipi di eventuali sponsor ma gli stessi non superino il 30% della superficie complessiva e comunque non superino i 300 centimetri quadrati;
- h) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente senza scopo di lucro;
- i) le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento, sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superino mezzo metro quadrato di superficie;
- j) le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati. Ai sensi dell'art. 2-bis del D.L. 22 febbraio 2002 n. 13, convertito dalla Legge 24 aprile 2002 n. 75, per le insegne di esercizio di superficie complessiva superiore a 5 metri quadrati il canone è dovuto per l'intera superficie. In caso di pluralità d'insegne l'esenzione è riconosciuta ove la superficie complessiva delle insegne non superi il limite di 5 metri quadrati. Si intende per insegna di esercizio la scritta di cui all'art. 47, comma 1, del Regolamento di esecuzione e attuazione del Codice della Strada che abbia la funzione di indicare al pubblico il luogo di svolgimento dell'attività economica. Si intendono escluse dalla presente esenzione le preinsegne, finalizzate alla pubblicizzazione direzionale della sede ove si esercita una determinata attività;
- k) la pubblicità effettuata sui veicoli purché riporti solo la ragione sociale, il marchio e l'indirizzo dell'azienda, finalizzati ad indicare elementi utili all'esatta identificazione della stessa e privi di contenuto pubblicitario;
- l) la pubblicità apposta sulle vetrine delle agenzie di viaggio e delle agenzie immobiliari, sempre che le dimensioni non superino il 40% della superficie complessiva di ciascuna vetrina;
- m) le preinsegne delle attività ricettive, alberghiere ed extra alberghiere;
- n) la pubblicità effettuata mediante gli schermi multimediali installati nelle localizzazioni individuate dal percorso turistico definito dal Piano Integrato Urbano di Sviluppo Sostenibile (PIUSS) della città di Pisa e collocati su suolo pubblico, nel numero, con le caratteristiche e per la durata definite nel relativo bando di gara.

2) I comitati, le associazioni, le fondazioni e ogni altro ente senza scopo di lucro, ai fini dell'esenzione prevista dalla lettera h) del comma 1 del presente articolo, devono presentare in visione a S.E.PI. S.p.a. idonea documentazione, ovvero dichiarazione ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, relativa al possesso dei requisiti richiesti per beneficiare dell'esenzione; in mancanza, il canone è dovuto.

3) Le tipologie esenti dal canone necessitano comunque di preventiva autorizzazione.

Articolo 21 - Criteri per la determinazione delle tariffe del canone

1) I criteri per la determinazione delle tariffe del canone sono i seguenti:

- classificazione delle strade in n. 2 categorie;
- entità dell'esposizione pubblicitaria espressa;
- tipologia dei mezzi pubblicitari;
- durata dell'esposizione.

2) Il dettaglio dell'articolazione delle tariffe del canone è riportato nell'allegato "A" al presente atto del quale costituisce parte integrante e sostanziale.

Articolo 22 – Tariffe del canone

1) Le tariffe del canone sono deliberate dalla Giunta Comunale ai sensi dell'art. 42, comma 1, lettera f), del D.Lgs. 267/2000.

2) Per i mezzi pubblicitari installati per periodi non superiori a tre mesi, la tariffa applicabile per ogni mese o frazione è pari ad un decimo della tariffa annuale.

Articolo 23 - Classificazione del territorio in categorie

1) Ai fini dell'applicazione del canone, le strade, le aree e gli spazi pubblici del Comune sono classificati in due distinte categorie:

- categoria normale;
- categoria speciale.

2) Le località del territorio comunale comprese nella categoria speciale sono specificate nell'elenco allegato "B" al presente regolamento quale parte integrante e sostanziale. Le località di cui al comma 1, diverse da quelle comprese nella categoria speciale, sono da intendersi facenti parte della categoria normale.

3) Alle località appartenenti alla categoria normale viene applicata la tariffa base. La tariffa per le località della categoria speciale è maggiorata fino ad un massimo del 150%.

Capo V - Disposizioni transitorie e finali

Articolo 24 - Norme transitorie

1) Il canone non è dovuto per le preinsegne alberghiere che si trovano presenti sul territorio comunale alla data del 13 aprile 2010, fino all'approvazione, da parte del Comune, della nuova pianificazione delle stesse e del relativo progetto esecutivo. Se alla data del 31 dicembre 2010 non sarà stata approvata detta pianificazione, le preinsegne alberghiere dovranno essere rimosse non oltre il 31 gennaio 2011 oppure essere oggetto di specifica autorizzazione entro la stessa data.

2) Per l'anno 2010, il termine di pagamento della prima rata del canone e della rata unica è il 31 maggio 2010.

3) Con l'entrata in vigore del presente Regolamento, le autorizzazioni in essere, già rilasciate ai soggetti affidatari del servizio di realizzazione e gestione degli impianti collocati su aree comunali previsti dal Piano degli impianti pubblicitari a gestione privata diretta, mantengono la propria validità fino alla scadenza dei relativi contratti di affidamento, escluse eventuali future proroghe o rinnovi.

4) Nel caso di autorizzazioni non conformi il concessionario deve presentare la richiesta di regolarizzazione entro sei mesi dall'approvazione del presente regolamento.

Articolo 25 - Entrata in vigore

1) Il presente regolamento entra in vigore il 1 gennaio 2010.

Articolo 26 – Abrogazioni

2) E' abrogato, limitatamente alla disciplina della pubblicità, il Regolamento per la disciplina della pubblicità e delle affissioni e per l'applicazione dell'Imposta sulla pubblicità e del Diritto sulle pubbliche affissioni approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 71 del 20.12.2005 e successive modificazioni ed integrazioni.

Articolo 27 - Rinvio

1) Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti nonché quelle del Regolamento Generale delle Entrate Comunali.